



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

***Genova, 24 marzo 2015***

**Fallimento: l'inventario e la gestione e  
liquidazione dell'attivo - un caso -**

***Dott. Gianni Briata – Dott. Maurizio Schiano***

***Viale IV Novembre 6/7-8***

# Attività iniziali del curatore

---

- Accettazione carica
- Esame del fascicolo prefallimentare
- Accesso alla sede dell'impresa
- Colloqui col fallito per individuare l'attivo
- Acquisizione scritture contabili
- Acquisizione del denaro, delle cambiali e di altri titoli di credito
- Eventuale apertura di conto corrente bancario
- Comunicazione ex articolo 92 L.F.
- Nomina del comitato dei creditori
- Adempimenti camerali e fiscali
- Nomina Cancelliere

# Accettazione carica (modello distribuito dal Presidente della Sezione Fallimentare)

R.F. \_\_\_\_\_

**Fallimento:** \_\_\_\_\_

**Curatore:** \_\_\_\_\_



## Tribunale di Genova

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
con studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
Tel \_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_,  
nominato curatore del Fallimento indicato in epigrafe, dichiarato con sentenza n. \_\_\_\_\_,  
in data \_\_\_\_\_

### COMUNICA

Di accettare l'incarico.

Visto Part. 28 L.F.,

### DICHIARA

- Di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del fallito/a;
- Di non essere creditore del fallito/a;
- Di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi all'esercizio della professione;
- Di non trovarsi in conflitto d'interessi, anche potenziale, col fallimento e, a tal fine, dichiara di non avere prestato opera professionale a favore dell'impresa fallita, di non essersi ingerito nella sua attività e, a maggior ragione, di non avere causato il dissesto negli ultimi due anni;

Si impegna altresì a comunicare, in via riservata, al G.D. eventuali azioni di responsabilità o procedimenti penali o disciplinari pendenti o che fossero instaurati a suo carico nel corso della procedura.

Genova li, \_\_\_\_\_

Il Curatore



# Comunicazione ex articolo 92

---

Il curatore esaminate le scritture dell'imprenditore e ogni altra fonte di informazione deve comunicare ai creditori all'indirizzo di posta certificata o, in mancanza, per raccomandata o fax:

- La possibilità di partecipare al concorso con apposita domanda;
- La data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- Ogni altra informazione utile;
- Il suo indirizzo di posta elettronica.



# Modello comunicazione ex art. 92

Titolo  
Cognome Nome  
c/o Domiciliatario  
Indirizzo  
Cap Città Pr  
(C.F. Codice Fiscale)

Raccomandata a/r ovvero PEC

Genova, gg/mm/aaaa

Fallimento: Fallimento XXXXXXXX - Num/Anno: XXX/2014

E-mail PEC: fxxx.2014genova@pecfallimenti.it

Ai sensi dell'art. 92 L.F. si porta a conoscenza che il Tribunale di Genova con sentenza nr. xxx depositata in Cancelleria il xx/xx/2014 ha dichiarato il fallimento della società XXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXX GE, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cod.Fisc. XXXXXXXX P.Iva XXXXXXXXXXXX, Giudice Delegato Dott.ssa XXXXXXXXXXXX e Curatore il sottoscritto.

L'udienza per l'esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno XX/XX/2014, alle ore 09:30 avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di Genova.

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

Detto ricorso va trasmesso al sottoscritto Curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata

fxxx.2014genova@pecfallimenti.it, unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.



# Modello comunicazione ex art. 92 (segue)

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive (art. 101 L.F.) e come tali saranno trattate. Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

Il ricorso dovrà contenere:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2. la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendica (*petitum*);
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (*causa petendi*);
4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.

Si rammenta poi che:

- il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) di cui sopra;
- il credito è considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4) ;
- se è omessa l'indicazione di cui al n. 5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, a norma del secondo comma dell'art. 31 bis L.F., il cui primo comma dispone che le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del Curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge;
- le domande inviate al Curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;

# Modello comunicazione ex art. 92 (segue)

- il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto;
- i creditori che vorranno presentare osservazioni al progetto di stato passivo depositato in cancelleria e presentare documentazione integrativa potranno farlo esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica.

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo, e per la rivendica o la restituzione.

Si segnala che, a norma dell'art. 103 L.F., se il bene o i beni oggetto della domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perché non si trovano più nel possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento, e il Curatore non può riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento e che, pur se presentata domanda di rivendica o restituzione, si potrà modificare la stessa e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso fino all'udienza di Stato Passivo.

Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, o comunque è stato perso e/o venduto dal Curatore dopo averlo acquisito, si potrà chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa, e che tale valore sia corrisposto in prededuzione.

Si rammenta che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 L.F. Tale comunicazione dovrà essere inviata con urgenza, dato che l'art. 40 L.F. dispone che il Comitato dei Creditori dovrà essere nominato entro trenta giorni dalla data della Sentenza dichiarativa di fallimento.

Si invita il creditore a presentare su file distinti e separati la domanda di insinuazione allo Stato Passivo e gli eventuali allegati.

Lo scrivente Curatore rimane a disposizione per fornire, a mezzo e-mail o fax, che cortesemente e tempestivamente Vorrete comunicare, tutte quelle utili notizie necessarie per consentire di depositare una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione allo Stato Passivo.



# Nomina comitato creditori

---

- Il comitato dei creditori viene nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento.
- Il curatore, non appena individuati i creditori, deve sentirli per individuare quelli disponibili ad assumere l'incarico, in modo da poter fornire al G.D. un elenco in cui operare la scelta.
- Ove non riesca a costituirsi il comitato, le sue funzioni sono assunte dal giudice delegato.

# Adempimenti camerali e fiscali

---

- Variazione all'Iva e al registro delle imprese
- Modello Iva 74 bis
- Dichiarazione Iva anno precedente
- Dichiarazione Iva e dichiarazione dei redditi per il periodo intercorso tra l'inizio del periodo fiscale e la dichiarazione di fallimento.
- Il Tribunale di Genova ha precisato che il Curatore non deve presentare né le certificazioni dei sostituti di imposta né il modello 770 per i periodi anteriori all'apertura del fallimento.

# Istanza nomina cancelliere

- **TRIBUNALE FALLIMENTARE DI GENOVA**

- **FALLIMENTO XXXX**

- **R.F. XX/2014 - G.D. DOTT. XXXXX**

- \*\*\*\*\*

- ❖ Alla Cancelleria Fallimentare,

- il sottoscritto Dott. Maurizio Schiano, nominato curatore del fallimento in epigrafe,

- **PREMESSO**

- che il fallimento comprende alcune attrezzature da cantiere site in Comune di XXXX, in Via xxxx

- che si rende altresì necessario procedere all'inventario dei beni di proprietà del Sig. XXXXX che saranno reperiti presso l'abitazione sita in xxxxxxxx;

- **I N S T A**

- affinché venga nominato un cancelliere del Tribunale per la ridetta incombenza.

- Con perfetta osservanza.

- Genova,

# Acquisizione dell'attivo: Apposizione dei sigilli

## **Art. 84. Dei sigilli.**

- *Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.*
- *Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.*
- *Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.*
- *Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.*

Il curatore deve recarsi presso la sede principale dell'impresa per apporre i sigilli con l'assistenza del cancelliere.

Le ragioni dell'apposizione dei sigilli sono sostanzialmente due:

- a) da un lato esteriorizzare ai terzi il fatto che, con la sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito è stato spossessato dei beni, passati sotto l'amministrazione del curatore;
- b) dall'altro evitare la sottrazione dei beni da apprendere alla massa.

L'apposizione dei sigilli avviene con la chiusura dei locali e l'utilizzo di strumenti che evidenzino l'interesse pubblico posto sulla cosa.

Talvolta si procede all'apposizione dei sigilli cambiando la serratura dei locali.

La violazione dei sigilli configura un apposito reato.

L'apposizione dei sigilli consentirebbe una più celere individuazione dei beni rispetto alla redazione dell'inventario, tuttavia la prassi del Tribunale di Genova è di non apporre i sigilli e procedere direttamente all'inventariazione dei beni.

# Acquisizione dell'attivo: L'inventario

## **Art. 87. Inventario.**

- *Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.*
- *Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.*
- *Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.*
- *L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.*

## **Art. 87-bis. Inventario su altri beni.**

- *In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.*
- *I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.*
- *Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.*

## **Art. 88. Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore.**

- *Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.*
- *Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché' sia trascritto nei pubblici registri.*



# Acquisizione dell'attivo: i beni esclusi

## Art. 46.

### Beni non compresi nel fallimento.

Non sono compresi nel fallimento:

- 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
- 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
- 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- (...) (2)
- 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.

La ricostruzione che dottrina e giurisprudenza hanno fatto di cosa si intende per beni e diritti di natura strettamente personale fa riferimento ai «diritti inviolabili dell'uomo» e ai « doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» che si rinvergono nell'articolo 2 della costituzione.

A titolo esemplificativo ricordiamo: revoca della donazione, azioni in tema di separazione, divorzio e alimenti, azioni incidenti sulla capacità di agire.

Le cose non pignorabili per disposizione di legge sono quelle definite come assolutamente non pignorabili ai sensi dell'articolo 514 del c.p.c.

# Acquisizione dell'attivo: i beni esclusi - segue

## Art. 514.

### (Cose mobili assolutamente impignorabili)

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

(...) <sup>(1)</sup>

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

# L'inventario: un caso pratico

TRIBUNALE DI GENOVA  
SEZIONE FALLIMENTARE

RF /2014

G. D. Dott.ssa .

Curatore Dott.

Fallimento \_\_\_\_\_ titolare dell'omonima ditta individuale

## Verbale di inventario delle attività mobiliari

L'Anno 2014 il giorno \_\_\_\_\_ settembre, si procede alla redazione del presente verbale, redatto in duplice originale ai sensi dell'articolo 87 u.c.

L.F., si sono recati in \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, ove sono

presenti il curatore dott. Maurizio Schiano essente

del cancelliere dott. \_\_\_\_\_ e presente il

sig. \_\_\_\_\_ e presente il sig. \_\_\_\_\_

per S.V.E. SPA

Si procede ad inventariare ca. utilizzando

schede allegate in numero di 46 fogli

Terminato il rimembro rimembro dei

beni attraverso l'utilizzo delle schede

si procede all'inventario dei locali

ufficio

46) n° 1 scrivania con 4 cassetti

48) n° 1 mobiletto basso con ante e un ripiano

*Vista  
agli atti  
10-11  
Il Giudice*



# L'inventario: un caso pratico

- 48) n° 1 scaldino a 4 scaldini  
50) n° 1 scrivania con cassettiera  
51) n° 1 Flessibile con ante  
52) n° 1 scrivania  
53) n° 1 orologio 2 ante h. 200  
54) n° 1 orologio 2 ante h. 200  
55) n° 1 mobile a giradischi e 5 ripiani  
h. 200  
56) n° 1 Flessibile smerigliatrice DC 230  
A questo punto si rinviò le operazioni  
e data da conclusasi  
Il \_\_\_\_\_ prende a chiudere  
i libri e consegna le chiavi.  
- - - - -  
- - - - -  
Successivamente il 24 settembre  
si riprendono le operazioni, sono  
presenti le stesse persone della precedente  
seduta.  
57) n° 2 smerigliatrici angolari  
58) n° 4 Pistole o Tassello clinico HKII  
59) n° 1 Pistola HKII DSC CP620  
60) n° 1 seghetto alternativo HKII



# L'inventario: un caso pratico

- 61) n° 1 dimotrice a cavo HILTI per  
viti e mastice
- 62) n° 1 Pistola spea colpi HILTI DXA
- 63) n° 1 rigano elettrico TEGH HILTI
- 64) n° 1 tassellatura a cavo TEGS HILTI
- 65) n° 1 Pistola per cappello HILTI
- 66) n° 1 Cassettiera
- 67) n° 1 Caricabatterie HILTI
- 68) Accessorio metalaser PD 28 minimo laser  
HILTI
- 69) n° 1 carene auto
- 70) n° 1 Pistola ad aria compressa  
GX 100 HILTI
- 71) n° 1 Corlettore con eluce
- 72) n° 1 lora culli
- 73) n° 1 ~~Fucile~~ Fucile
- 74) n° 1 Fucile
- 75) n° 1 Compresse per verniciatura  
con accessori HVLP 4900
- 76) n° 1 Fucile
- 77) n° 1 Scabla di pennelli controsoffitto  
Bosch BMV 60x60x13 metella
- 78) n° 14 scabla di pennelli contro  
soffitto in gesso ~~per~~ ~~collegato~~
- 79) n° 8 scabla di tasselli per cappello

# L'inventario: un caso pratico

- n° 100 per scabbe da 28 cm con  
altrove Topo -
- 80) STORCH n° 1 PIANO per riscaldamento  
ambiente
  - 81) n° 2 pedana industriale avvolgibile  
e quadro elettrico
  - 82) n° 1 Specchio stradale
  - 83) n° 8 caschi
  - 84) n° 1 Livella ad acqua ortogonale
  - 85) n° 4 Bobine di carta velina più  
20 dischi
  - 86) n° 2 cassette pronto soccorso -
  - 87) n° 4 Funghi
  - 88) n° 1 Regola plastice manuale
  - 89) n° 1 Tronatrice a legno
  - 90) n° 1 Campanello
  - 91) n° 1 scabbe seghie a tazza
  - 92) Accessori marca ~~Case~~ Case per  
menighe entipatico
  - 93) n° 10 telai per semilavori legno
  - 94) n° 10 47 scabbe da tasselli contenenti  
100 tasselli cad. una ed alcune pezzi  
per un totale di 4800
  - 95) n° ~~25~~ <sup>47</sup> scabbe viti per contropressa  
contenenti 1000 cad. una

# L'inventario: un caso pratico

- e n° 6 scatole di viti da 500 cad. una e n° 2 scatole da 400 cad.
- 96) n° 10 scatole di sospensori per controsoffitti, contenenti 50 pezzi cad. una
  - 97) n° 12 scatole di viti a muro contenenti 100 cad. una
  - 98) n° 3 plafoniere
  - 99) n° 5 spazzoli in lamiera
  - 100) n° 3 scatole per struttura per carboncino contenenti 60 pezzi cad. una da 1200 (lunghezza)
  - 101) n° 3 scatole per struttura da 600 (lunghezza)
  - 102) n° 2 scatole di protezione scatole elettriche di carboncino contenenti cad. una 36 pezzi
  - 103) n° 25 pezzi ignifughe da 25 m
  - 104) n° 28 latte per l'infometeo da 25 Kg Boero + latte da 1 Kg n° 115
  - 105) n° 10 latte smelti
  - 106) n° 23 placconi Bas per l'infometeo da 0,75
  - 107) n° 8 latte basi per l'infometeo da 5 litri

# L'inventario: un caso pratico

- 107) n° 2 banchi da lavoro  
108) n° 4 scaffolature metalliche per un totale di lunghezza 39,60 m lineare  
109) n° 1 Transpallet 1680 Kg  
110) n° 1 Tavola stesa  
Nel piazzale esterno vi è:  
111) n° 1 scaffolatura metallica lunghezza ~~lineare~~ lineare ~~14~~ m 20  
112) n° 4 carrelli da magazzino  
113) n° 1 tavolo composto da elcane e traverse 2 m x 1,20 m  
114) n° 112 struttura carbonizzata lunghezza 39 metri lineari montanti  
115) n° 2 cariche  
116) n° 1 macchinario lavo rulli STORCH Color Free  
117) n° 20 tubi innocenti e relativi accessori esauriti -  
Si rinviene altro ~~altro~~ materiale che è stato adibito da alluvione nell'ultimo 2013, privo di valore commerciale, e che pertanto il curatore non apprende nel patrimonio  
A questo punto si chiudono le

# L'inventario: un caso pratico

gestioni nella sede della  
società -  
Il custode nominato avrebbe  
nominato custode e titolo garantito  
dei beni qui inventariati. Il  
Sig. che accetta -  
Al questo punto si si trasferisce  
nella residenza del Sig.  
in Via  
Il Sig. consegue al curatore  
contratto di locazione sottoscritto dalla  
Sig. sorella  
del figlio, il Sig. consegue  
anche dichiarazione della Sig. se  
proprietaria dell'immobile, in merito  
agli eccedi, tenendosi di contratto  
di affitto in cui non risulta che  
l'immobile sia emmentato, ma (allegato)  
All'immobile vi sono gli  
eccedi che come da dichiarazione  
della Sig. se  
e comunque privi di alcun valore  
commerciale -  
Al questo punto il curatore emmen-  
sa il Sig. ai sensi di legge,

# L'inventario: un caso pratico

ei fini della dichiarazione  
de un merito all'esistenza  
di altri beni -

A que Il sig. dichiara  
di non essere in possesso di altro -

A questo punto si chiudono le procedure -  
confermando l'accettazione a  
titolo gratuito di custode da parte  
dell'ist.

TRIBUNALE DI GENOVA  
Depositato in Cancelleria

Genova,



CAUS. N. 1234/2010  
PROCURAZIONE  
ALFONSO DURZI

# La trascrizione della sentenza per gli immobili



Ufficio provinciale di GENOVA - Territorio  
Servizio di Pubblicità Immobiliare di CHIAVARI

## Nota di trascrizione

Registro generale n. 6707  
Registro particolare n. 5569  
Presentazione n. 1 del 17/09/2014

Pag. 1 - segue

### Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione Totale	€ 294,00	Imposta di bollo	€ 59,00
Imposta ipotecaria	€ 200,00	Sanzioni amministrative	-
Tassa ipotecaria	€ 35,00		

#### Eseguita la formalità.

Somma pagata € 294,00 (Duecentonovantaquattro/00)  
Ricevuta/Prospetto di cassa n. 6982  
Protocollo di richiesta GE 155902/1 del 2014



Il Conservatore  
Conservatore FIANNACCA GIOVANNI

### Sezione A - Generalità

#### Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO GIUDIZIARIO	Numero di repertorio	1519/2014
Data	03/09/2014	Codice fiscale	80044550103
Pubblico ufficiale	TRIBUNALE DI GENOVA		
Sede	GENOVA (GE)		

#### Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO GIUDIZIARIO
Descrizione	617 SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
Voltura catastale automatica	NO

#### Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione B e sezione C  
Richiedente DOTT. MAURIZIO SCHIANO  
Indirizzo VIA FIESCHI 3/5 - GENOVA

#### Dati riepilogativi

Unità negoziali 2      Soggetti a favore 1      Soggetti contro 1

### Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1			
Comune	H258 - REZZOAGLIO (GE)		
Catasto	TERRENI		
Foglio	70 Particella 8	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO	Consistenza	2 ettari 92 are 80 centiare



# La trascrizione della sentenza per gli immobili



Ufficio provinciale di GENOVA - Territorio  
Servizio di Pubblicità Immobiliare di CHIAVARI

## Nota di trascrizione

Registro generale n. 6707  
Registro particolare n. 5569  
Presentazione n. 1 del 17/09/2014

Pag. 2 - Fine

Unità negoziale n. 2

Immobile n. 1

Comune	F173 - MEZZANEGO (GE)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 21	Particella	904	Subalterno 9
Natura	EU - ENTE URBANO	Consistenza	-	
Indirizzo	LOC. COSTA			N. civico -

## Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di -  
Denominazione o ragione sociale MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO DI GAZZOLO EZIO  
Sede -  
Codice fiscale -  
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'  
Per la quota di 1/2  
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'  
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di -  
Cognome - Nome  
Nato il - a  
Sesso M Codice fiscale -  
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'  
Per la quota di 1/2  
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'  
Per la quota di 1/1

## Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

SI CONFERMANO GLI ESTREMI CATASTALI DEGLI IMMOBILI QUALI INDICATI NEL QUADRO B, CON MANLEVA DEL CONSERVATORE DA RESPONSABILITA'. SI CONFERMANO LE GENERALITA' DEL SOGGETTO GAZZOLO EZIO QUALI INDICATE NEL QUADRO C, CON MANLEVA DEL CONSERVATORE DA RESPONSABILITA'.



# La previsione di insufficiente realizzo

## **Art. 102.**

### **Previsione di insufficiente realizzo.**

*Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.*

*Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.*

*Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.*

# La previsione di insufficiente realizzo: bozza istanza

TRIBUNALE FALLIMENTARE DI GENOVA  
FALLIMENTO XXXXXXXXXX S.R.L.  
R.F. XX/2014 - G.D. DOTT. XXXXXX XXXXXXXXXXXX

\*\*\*\*\*

*Ill.mo Tribunale,*

*il sottoscritto Dott. Maurizio Schiano, curatore del fallimento in epigrafe, riferisce alle S.S. L.L. che:*

- *Il fallimento è stato dichiarato su istanza del Sostituto Procuratore della Repubblica;*
- *La Polizia Giudiziaria, incaricata di svolgere indagini, ha riferito:*
  - *che la società fallita è risultata essere evasore totale per non aver presentato le dichiarazioni dei redditi;*
  - *sin dalla sua costituzione non risulta aver mai depositato un bilancio;*
  - *da un interrogazione presso l'anagrafe tributaria è risultata debitrice nei confronti dell'Erario per complessivi Euro 552.489,00 e nei confronti dell'Inps per Euro 27.624,49;*
  - *l'agente della riscossione ha effettuato diversi tentativi di esecuzione mobiliare senza alcun esito;*
  - *l'attuale liquidatore Sig. XXXXXXXXX è indagato dalla Procura della repubblica di XXXXXX per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, distrattiva e preferenziale mentre il cessato amministratore unico Sig.ra XXXXXXXXX è indagata dalla Procura della repubblica di XXXXXX per il reato di bancarotta semplice;*
- *Lo scrivente ha appurato che:*
  - *la sede sociale risulta abbandonata ed all'interno non figurano beni di pertinenza della società fallita;*
  - *l'attuale liquidatore Sig. XXXXX XXXXXX, irreperibile, non risulta possedere beni immobili su cui esercitare azioni risarcitorie;*
  - *il cessato amministratore unico Sig.ra XXXXXXXX XXXXXX risulta essere titolare del 50% del diritto di usufrutto su di un immobile di civile abitazione (Cat. A/2, 4,5 vani) sito in Cuneo gravato da mutuo fondiario;*
  - *all'attivo della procedura non risulta possibile acquisire beni mobili;*
  - *l'assenza di contabilità impedisce la ricostruzione di eventuali posizioni creditorie da riscuotere o l'esercizio di azioni revocatorie e recuperatorie.*



# La previsione di insufficiente realizzo: bozza istanza

---

- *Non appare possibile procedere alla costituzione del Comitato dei Creditori, nemmeno provvisorio, per indisponibilità di un numero minimo di creditori indispensabili.*

*Tutto ciò premesso lo scrivente curatore ritiene che dalla prosecuzione della procedura non possa essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo e nemmeno da soddisfare i crediti preeducibili e le spese di procedura, pertanto,*

*I N S T A*

affinché voglia compiacersi emettere il decreto motivato previsto dall'art. 102 L.F. onde non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo alla luce della previsione di insufficiente realizzo meglio descritta in premessa.

Con perfetta osservanza.

Genova, xx xxxxxx 2014

Il Curatore  
Dott. Maurizio Schiano



# La non acquisizione dei beni

---

Il settimo comma dell'articolo 104 ter L.F. prevede:

*Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.*



# La non acquisizione di beni: istanza

## 8. ULTERIORI ATTI CHE IL CURATORE SOTTOPONE AL COMITATO DEI CREDITORI PER L'AUTORIZZAZIONE

Il Sig. XXXXXX risulta proprietario dei seguenti beni immobili:

- quota di 1/2 di un bosco ceduo sito nel Comune di XXXXXX distinto al Catasto Terreni Foglio XX, Part. X, classe X, XXXXXX mq, Reddito Dominicale XXXX € - Reddito Agrario XXX €;

- un'area urbana sita nel Comune di XXXXXXXX distinta al Catasto Fabbricati Foglio XX, Part. XX, sub X. Per entrambi lo scrivente ha richiesto all'Arch. XXXXXXXX XXXXXXXX una stima sommaria del valore di mercato (cfr. all.). Le risultanze della stima sono così riassumibili:

- Il bosco ceduo, situato in Comune di XXXX, appare situato lontano dal centro abitato e non direttamente raggiungibile non confinando con una strada; considerato il valore agrario medio per ettaro di Euro 4.486,00 si potrebbe assumere un probabile valore di mercato pari a Euro 6.500,00 per la quota del 50%. Ad avviso dello scrivente la liquidazione del bene nell'ambito della procedura fallimentare appare manifestamente non conveniente tenuto conto dei costi certi che occorrerebbe sostenere (assicurazione, custodia, stima con produzione di documentazione ipocatastale ventennale, pubblicità ragionevolmente ripetuta) i quali ben difficilmente troverebbero capienza nel prezzo di vendita, pur nell'eventualità che il bene trovasse un compratore.
- L'area urbana di 270 mq, situata in comune di XXXXXX, vista l'ubicazione -in zona isolata ed esondabile- e le difformità urbanistiche riscontrate, non essendo peraltro reperibili beni simili per poter effettuare quantomeno una stima comparativa, potrebbe assumere un valore "teorico" (e non già di mercato) pari ad un massimo ricompreso tra Euro 2.000,00 ed Euro 3.000,00. Anche in questo caso la liquidazione del bene nell'ambito della procedura fallimentare appare manifestamente non conveniente tenuto conto dei costi certi che occorrerebbe sostenere (assicurazione, custodia, stima con produzione di documentazione ipocatastale ventennale, pubblicità -ragionevolmente ripetuta) i quali ben difficilmente troverebbero capienza nel prezzo di vendita, pur nell'eventualità che il bene trovasse un compratore.

Tutto ciò premesso lo scrivente curatore, attraverso il presente programma di liquidazione, chiede l'autorizzazione al Comitato dei Creditori, ai sensi del VII comma dell'art. 104 *ter* L.F., di rinunciare a liquidare sia il bosco ceduo situato in Comune di XXXXXX che l'area esterna di 270 mq situata in comune di XXXXXXXXX.

# La non acquisizione di beni: istanza (segue)

Il Sig. XXXXXX risulta infine titolare di una quota del 75% del capitale della società XXX. Srl con sede in XXXXX (GE) Via XXXXX, codice fiscale, partita Iva e n. iscrizione al R.I. di Genova n. XXXXXXXX.

Lo scrivente ha ottenuto dall'amministratore della società una situazione patrimoniale aggiornata al 22/09/2014 che risulta così schematizzabile:

<b>Attività:</b>	
Immobilizzazioni materiali	321.375,58
Immobilizzazioni	960,00
Depositi cauzionali	2.415,00
Crediti	56.668,30
Liquidità	234,54
<b>Totale attività</b>	<b>381.653,42</b>
<b>Passività:</b>	
Capitale sociale	15.000,00
Riserva legale	681,61
Perdite esercizi precedenti	- 13.421,67
<b>Patrimonio netto</b>	<b>2.259,94</b>
Debiti verso fornitori	62.064,18
Debiti verso banche	276.418,14
Debiti diversi	35.631,54
Debiti verso erario	5.279,62
<b>Totale passività</b>	<b>381.653,42</b>

In data 26/01/2015 lo scrivente ha incontrato la Sig.ra XXXXXXXX, amministratore unico della società; in tale circostanza è emerso:

- che la società non esercita più alcuna attività;
- che l'attivo è composto, in larga parte, da un capannone industriale situato nel Comune di XXXXXX (GE) Via XXXXXXXX;
- che l'immobile è stato oggetto di diversi tentativi di vendita esperiti negli ultimi anni, tutti senza esito;
- che, non figurando altri beni da liquidare per far fronte alle obbligazioni sociali, l'intenzione dell'organo amministrativo è di presentare al Tribunale competente ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio.

Tutto ciò premesso lo scrivente curatore, attraverso il presente programma di liquidazione, chiede l'autorizzazione al Comitato dei Creditori, ai sensi del VII comma dell'art. 104 *ter* L.F., di rinunciare a liquidare la partecipazione del 75% del capitale della società XXXX Srl.

# segue: comunicazione ai creditori

*Inviata tramite e-mail PEC all'indirizzo:*

*Genova, 09/03/2015*

*Oggetto: Comunicazione rinuncia ad acquisire beni all'attivo*

*Fallimento: Fallimento xxxxxxxxx - Num/Anno: xxx/2014 - Cod. Fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

*Giudice Delegato: Dott.ssa Alessia Solombrino*

*Curatore: Dott. Maurizio Schiano*

*E-mail PEC: xxxx.2014genova@pecfallimenti.it*

*In qualità di Curatore del fallimento in oggetto, a ciò già autorizzato sia dal Comitato dei Creditori che dal Giudice Delegato, Vi comunico che non intendo acquisire all'attivo del fallimento (ovvero intendo rinunciare alla liquidazione) i seguenti beni, perché la liquidazione è manifestamente non conveniente:*

- quota di 1/2 di un bosco ceduo sito nel Comune di Xxxxxxxx distinto al Catasto Terreni Foglio xx, Part. xx, classe x, xx.xxx mq, Reddito Dominicale x,xx € - Reddito Agrario x,xx €;*
- un'area urbana sita nel Comune di Xxxxxxxx distinta al Catasto Fabbricati Foglio xx, Part. xxxx, sub xx;*
- una quota del 75% del capitale della società XXXX Srl con sede in Xxxxxxx (GE) Località Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, codice fiscale, partita Iva e n. iscrizione al R.I. di Genova n xxxxxxxxxxxxx.*

*I beni indicati rientrano nella disponibilità del fallito e ciascun creditore può iniziare azioni esecutive o cautelari sugli stessi.*

*Distinti Saluti.*

*il Curatore*

*Dott. Schiano Maurizio*



# Istanza per liquidazione immediata di beni

---

Il sesto comma dell'articolo 104 ter consente al curatore di essere autorizzato alla liquidazione immediata di beni.

*Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.*



# Istanza per liquidazione immediata di beni

TRIBUNALE FALLIMENTARE DI GENOVA

FALLIMENTO XXXXXXXXXXXX

R.F. XXXX/2014 - G.D. DOTT. SSA XXXXXXXXXXXX

\*\*\*\*\*

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto Dott. Maurizio Schiano, nominato curatore del fallimento in epigrafe, riferisce alla S.V. Ill.ma che:

- durante la fase di inventario sono stati appresi all'attivo della procedura i beni e le attrezzature di cui al verbale già vistato dalla S.V. Ill.ma (cfr. all. 1);
- i beni rinvenuti sono attualmente ricoverati all'interno di un immobile di proprietà di terzi affidati in custodia al fallito;
- le risorse liquide della procedura ammontano attualmente a circa 1.800,00 pertanto non appare possibile ipotizzare il trasferimento dei beni in altro luogo non potendo sostenere oneri di trasposto, di custodia e di assicurazione;
- ragioni di prudenza, considerato quanto esposto, inducono lo scrivente a domandare alla S.V. Ill.ma l'autorizzazione di porre immediatamente in vendita i beni rinvenuti ai sensi dell'art. 104 ter comma 6 L.F; a tal fine lo scrivente ha già ottenuto dalla So.Ve.Mo. Srl la disponibilità ad organizzare una vendita dei beni acquisiti in tempi rapidi attraverso asta pubblica, preceduta da idonea pubblicità, partendo da prezzi base stabiliti sulla base dell'esperienza acquisita nel campo della vendite fallimentari;



# Istanza per liquidazione immediata di beni

- non è ancora stato possibile nominare il Comitato dei Creditori non avendo raccolto ancora sufficienti disponibilità da parte di coloro che, nel frattempo, hanno già presentato domanda di ammissione al passivo.

Tutto ciò premesso lo scrivente curatore

INSTA

affinché la S.V. Ill.ma voglia compiacersi autorizzarlo a procedere immediatamente alla vendita dei beni mobili inventariati ai sensi dell'art. 104 ter comma 6 L.F. mediante conferimento di specifico incarico alla So.Ve.Mo Srl con l'onere, a carico di quest'ultima, di organizzare asta pubblica, preceduta da idonea pubblicità, partendo da prezzi base stabiliti sulla base dell'esperienza acquisita nel campo della vendite fallimentari.

Con perfetta osservanza.

Genova, 23 ottobre 2014

Il Curatore

Dott. Maurizio Schiano

# La conservazione dell'attivo: generalità

---

- Il curatore deve assumere ogni ragionevole precauzione per custodire i beni inventariati. Normalmente si provvede, in sede di redazione dell'inventario, alla nomina di un custode che può essere anche il fallito o il soggetto che si trova in possesso dei beni.
- Occorre prestare particolare attenzione a situazioni di pericolo, come, per esempio, nel caso di acquisizione di fabbricati in costruzione.
- Il curatore deve provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi e a stipulare, se del caso, idonee polizze assicurative.

# Acquisizione di una impresa funzionante

---

- L'impresa è vista come una entità oggettiva, distinta e autonoma dall'imprenditore.
- La nuova legge fallimentare pone l'accento sulla «utile conservazione dell'impresa» inteso come fine pubblicistico alla sola condizione che ciò non crei un danno al ceto creditorio.
- Due importanti strumenti di conservazione della funzionalità dell'azienda all'esercizio dell'impresa e alla tutela dell'avviamento al fine di preservarne il valore, sono l'esercizio provvisorio e l'affitto di azienda.

# La conservazione dell'attivo: esercizio provvisorio

---

- Può essere disposto dal Tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento o, successivamente, dal Giudice Delegato su proposta del curatore, previo parere favorevole del Comitato dei Creditori.
- Consente la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami.
- Può essere disposto soltanto se dall'interruzione dell'attività possa derivare un danno grave, inteso come pregiudizio concreto e attuale.
- Ulteriore condizione per l'attivazione dell'esercizio provvisorio è che non arrechi pregiudizio ai creditori. Si ritiene anche a una specifica categoria di creditori o a un singolo creditore. Il pregiudizio deve essere valutato in relazione ai risultati complessivi dell'esercizio provvisorio.
- I contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.
- I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione.
- Nella prassi l'utilizzo dell'esercizio provvisorio è molto raro.

# La conservazione dell'attivo: affitto di azienda

## **Art. 104-bis.**

### **Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda.**

- Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
- La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
- Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).
- La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
- Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
- La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.

# Il programma di liquidazione

## **Art. 104-ter. Programma di liquidazione.**

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispose un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.

Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

- a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104-bis;
- b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
- c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
- d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.



# Il programma di liquidazione: generalità

---

- Il programma di liquidazione è una innovazione introdotta nella riforma delle procedure concorsuali e costituisce l'atto più importante del curatore.
- Il programma di liquidazione introduce nel fallimento la cultura della «programmazione condivisa» come metodo di liquidazione dell'attivo fallimentare e quale premessa per un successivo, efficace controllo della gestione del curatore.
- Il programma di liquidazione è un atto tipico a formazione progressiva, la cui iniziativa è rimessa in via esclusiva al curatore e il cui perfezionamento richiede il consenso del comitato dei creditori. La redazione del programma è di esclusiva spettanza del curatore e **non** è delegabile a terzi.
- Nella redazione del programma il curatore ha la più ampia libertà di scelta tra le varie opzioni di liquidazione dell'attivo, valutando discrezionalmente la convenienza per la massa dei creditori delle alternative liquidatorie concretamente praticabili.
- Dopo la sua approvazione, costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo della gestione; quindi non costituisce soltanto un documento programmatico, ma vincola la successiva attività di liquidazione del curatore che è tenuto ad attenersi ai tempi e alle modalità di liquidazione ivi previsti. Egli è direttamente responsabile, ai sensi dell'articolo 38 L.F., del compimento degli atti di liquidazione previsti nel programma approvato.

# Il programma di liquidazione: generalità segue

- Il programma di liquidazione deve prevedere i singoli atti di liquidazione, la loro tempistica e le relative modalità di attuazione. Quindi deve essere analitico e completo. Gli atti di liquidazione debbono essere autorizzati dal giudice delegato che deve verificare la loro conformità al programma.
- In considerazione dei termini ridotti previsti per la redazione del programma (sessanta giorni dalla chiusura dell'inventario) si ritiene ammissibile la redazione di un programma di liquidazione parziale, con riserva di integrazione successiva mediante supplementi da redigersi sulla base dei nuovi fatti emersi.
- Il curatore deve indicare anche i presumibili risultati della liquidazione fallimentare, sia in termini temporali che di soddisfacimento dei creditori, occorrerà quindi procedere per tempo alla stima delle attività acquisite, ricorrendo anche all'ausilio di esperti stimatori.
- E' opportuno che il programma contenga un certo grado di flessibilità, ottenuto con l'indicazione di ipotesi alternative di liquidazione a cui aderire qualora quella principale fosse irrealizzabile. Infatti la legge consente di modificare il programma "solo per sopravvenute esigenze" con le modalità ed i termini previsti per l'approvazione del programma iniziale (art. 104 ter quinto comma).
- La legge fallimentare esclude la partecipazione del Giudice alla formazione del programma, il suo intervento è riservato ad un momento successivo con la autorizzazione concessa al curatore per eseguire gli atti a esso conformi. Il controllo di conformità riguarda sia la verifica che l'atto sia contenuto nel programma sia che sia coerente con le disposizioni di legge che regolano la liquidazione dell'attivo.

# Il programma di liquidazione

CONTRIBUTO UNIFICATO € 740,00	DOTT. MAURIZIO SCHIANO COMMERCIALISTA VIA FIESCHI 3/5 - 16121 GENOVA TEL. :010.57.61.194- FAX:010.53.02.000	R.F.: /2014 G.D.: Dott.ssa . Curatore: Dott. Maurizio Schiano
-------------------------------------	--	---

**TRIBUNALE DI GENOVA**  
- SEZIONE FALLIMENTARE -

**FALLIMENTO**

**PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE – EX. ART. 104 TER L.F.**

Il sottoscritto Dott. Maurizio Schiano, Curatore del fallimento in epigrafe, a norma dell'art. 104-ter L.F., sottopone alla Vostra approvazione il seguente

**PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE**

e le correlate richieste di autorizzazioni necessarie per la sua esecuzione.

**INDICE**

1. Premessa	pag. 2
2. Liquidità	pag. 2
3. L'esercizio provvisorio e l'affitto dell'impresa o di singoli rami di essi	pag. 2
4. La possibilità di un concordato fallimentare	pag. 2
5. Le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie da esercitare	pag. 2
6. Possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami o di beni in blocco	pag. 4
7. Condizioni di vendita dei singoli cespiti	pag. 4
8. Ulteriori atti che il curatore sottopone al Comitato dei Creditori per l'autorizzazione	pag. 6
9. Conclusioni	pag. 7

Fallimento – Programma di liquidazione Pag. 1 di 9



# I principi relativi alle modalità di liquidazione dell'attivo

- La vendita dei beni è regolata dagli articoli 105 – 106 – 107 – 108 e 108 ter della legge fallimentare
- Le procedure liquidatorie previste dalla legge tendono a salvaguardare il valore dell'azienda e a privilegiare le cessioni in blocco, individuando come ipotesi residuale la cessione parcellizzata dell'attivo fallimentare. Ciò per consentire una più celere liquidazione dell'attivo ed evitare di dover collocare singoli beni o diritti di difficile realizzo.
- Infatti l'art. 105 L.F. prevede che “la liquidazione dei singoli beni.....è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori”
- Le vendite fallimentari assumono il carattere delle vendite forzate, con la conseguente applicazione degli artt. 2919 e seguenti del c.c. ( per cui, a esempio, opera la garanzia per evizione ma non quella per i vizi).
- L' articolo 107 stabilisce che le vendite e gli altri atti di liquidazione “sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di operatori specializzati, sulla base di stime effettuate..... da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”.
- Questi principi si applicano a tutti i tipi di vendita e a tutti gli atti di liquidazione, nel caso di vendita di immobili il curatore deve informare della vendita, mediante notificazione a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio sugli immobili.
- Nell'ambito di questi principi il curatore è libero di adottare le procedure che ritiene più idonee, al fine di massimizzare il profitto per i creditori, tenendo conto delle caratteristiche dei beni, dei costi delle procedure scelte e dei possibili risultati delle vendite.



# I principi relativi alle modalità di liquidazione dell'attivo 2

- Il curatore può anche indicare scelte alternative, per esempio privilegiando modalità che garantiscano risultati certi e/o tempi brevi oppure ricavi più elevati in tempi più lunghi, lasciando la scelta al Comitato dei Creditori.
- In sintesi il curatore può scegliere tra quattro strategie:
  - procedere personalmente alla liquidazione;
  - affidare alcune incombenze ad altri professionisti o avvalersi di soggetti specializzati (art.104 terzo c.);
  - rimettere le vendite al giudice delegato, secondo le disposizioni del c.p.c. in quanto compatibili (art. 107 secondo c.);
  - subentrare nelle procedure pendenti alla data di dichiarazione del fallimento (art. 107 sesto c.)
- Le vendite sono eseguite dal curatore che, pertanto, stipulerà gli atti di trasferimento, ove necessario. Per le vendite di beni immobili e degli altri beni iscritti in pubblici registri, la legge prevede che, una volta eseguita la vendita e riscosso integralmente il prezzo, il giudice delegato ordini, con decreto, la cancellazione di iscrizioni, trascrizioni e sequestri pregiudizievoli.
- L'articolo 108 prevede che il giudice delegato possa sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati; parimenti può impedire il perfezionamento della vendita, sempre su istanza dei soggetti sopra indicati presentata entro 10 giorni dal deposito della documentazione della vendita, quando il prezzo risulti notevolmente inferiore a quello "di mercato".

# La vendita dell'azienda

- La prima verifica che deve essere compiuta dal curatore è se l'azienda è ancora funzionante o è definitivamente cessata; soltanto nel primo caso la vendita potrà riguardare l'universalità di beni e diritti organizzati per l'esercizio dell'impresa, mentre, se l'attività è definitivamente cessata, si tratterà di vendita in blocco di beni e diritti privi di vitalità imprenditoriale.
- Se la verifica è positiva dovrà valutare se ritiene conveniente per i creditori vendere l'intero complesso aziendale o suoi rami e se, a tal fine, ritiene conveniente proseguire l'attività di impresa.
- L'importanza di questa verifica è sottolineata dal fatto che l'art. 104 ter pone come primo punto del programma di liquidazione le valutazioni in merito all'opportunità di procedere con l'esercizio provvisorio o con l'affitto sia dell'azienda sia di singoli rami d'azienda.
- Nel caso non ritenga conveniente la prosecuzione dell'attività il curatore dovrebbe procedere all'immediata vendita dell'azienda o di rami, in quanto, in caso di mancata prosecuzione dell'attività, con il trascorrere del tempo è sempre più difficile riuscire a collocare i beni in blocco, evitando la liquidazione atomistica.
- La vendita dell'azienda deve rispettare i criteri dettati dall'articolo 107 e i requisiti di forma previsti dall'articolo 2556 del c.c., ossia deve essere stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e iscritta al registro delle imprese.
- Il curatore potrebbe anche conferire l'azienda in una nuova società ( la cosiddetta *good company* ) e poi vendere le azioni (quote) di tale società sempre con le modalità di cui all'art. 107.

# La vendita dell'azienda: segue

- Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente, ma solo “ se non viene alterata la graduazione dei privilegi” art. 105 ultimo comma. Nel caso in cui vengano cedute (o comunque trasferite) passività inerenti all'azienda, è esclusa la responsabilità dell'alienante, prevista dall'articolo 2560 del c.c.
- Salvo diversa convenzione che, ovviamente, deve rispettare i criteri sopra indicati, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.
- La possibilità di non trasferire tutti i lavoratori in forza all'azienda ceduta, in deroga alle norme del codice civile, è prevista dal terzo comma dell'articolo 105, che recita “ nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti”. Non è quindi necessario il consenso del singolo lavoratore.
- La cessione dei crediti ha effetto dal momento dell'iscrizione del trasferimento al registro delle imprese. I privilegi e le garanzie esistenti a favore del cedente si trasferiscono al cessionario.

# Modalità di liquidazione di altri beni e diritti

---

## **Art. 106.**

### **Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere.**

- Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
- Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'art. 2471 del codice civile.
- In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

## **Art. 108-ter.**

### **Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.**

- Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

# Le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie

- La lettera c del secondo comma dell'articolo 104 ter prevede che nel programma di liquidazione siano indicate « *le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e il loro possibile esito*».
- Si ritiene che il legislatore, con questa formula, abbia voluto coprire tutte le azioni esercitabili dal curatore, considerando la categoria «azioni recuperatorie» come categoria residuale.
- In primo luogo è opportuno osservare che anche se la legge indica le azioni «*da esercitare*» si ritiene che debbano essere indicate anche le azioni che il curatore intende riassumere e quelle a cui intende rinunciare. La rinuncia dovrà essere autorizzata dal comitato dei creditori ex art. 104 ter 7° c.
- A seguito della riforma del codice di procedura civile i processi interrotti per la dichiarazione di fallimento debbono essere riassunti entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale da parte del curatore del fatto interruttivo.
- La valutazione del curatore attiene sia alla selezione delle azioni da esercitare sia al risultato utile atteso da tali azioni. Pertanto il curatore dovrà valutare:
  - a) il fondamento della pretesa esercitata (a tal fine può essere necessario assumere pareri legali);
  - b) il suo valore;
  - c) i destinatari (con particolare attenzione alla loro solvibilità);
  - d) la prevedibile durata della procedura;
  - e) i costi della procedura (sarà necessario avere un preventivo per le spese di giudizio, valutando con attenzione anche i costi che la procedura potrà sopportare in caso di soccombenza).

